## TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE VI CIVILE e FALLIMENTARE

Agli Illustrissimi Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti Ai sig.ri Curatori

e p.c.

Al Presidente del Tribunale

## Circolare chiusura procedure fallimentari ex art. 118 n. 3 ultimo comma L. Fall.

I giudici della sezione Fallimentare a seguito di un rinnovato esame dei presupposti di applicabilità della chiusura ex art. 118 n. 3, u.c. L. Fall., novellato, alla luce delle prassi nel frattempo emerse, nonché delle imminenti sostanziali modifiche alla legislazione concorsuale conseguenti all'approvazione delle legge delega di riforma organica delle procedure concorsuali, rilevano la necessità di promuovere la più rapida definizione delle procedure concorsuali pendenti.

Ciò anche in vista degli obiettivi indicati dal Presidente del Tribunale nel decreto 31/2017 del 26 maggio 201 con specifico riferimento alla Sezione VI civile e fallimentare.

In tale direzione pare senz'altro opportuno valorizzare la disposizione di cui all'art. 118 n. 3 u.c. l. Fall., c.d. chiusura in pendenza di controversie, norma finora poco utilizzata attese anche le problematiche inerenti alle conseguenze fiscali di tale ipotesi di chiusura.

A tal fine in primo luogo occorre puntualizzare l'ambito applicativo della norma in esame.

Al riguardo appare pacifico che la norma non si applica nell'ipotesi prevista dall'art. 118 n.4, ove non sia possibile procedere ad alcun riparto neppure ai sensi dell'art. 111 bis l.f.

Va poi segnalato che l'introduzione della norma in esame non incide sull'orientamento della giurisprudenza inteso a riconoscere la facoltà degli organi del fallimento di procedere alla chiusura allorquando pendano solamente giudizi c.d. passivi, senza attivo distribuibile neppure per effetto del contenzioso pendente.

Pare opportuno sottolineare che condizione imprescindibile per richiedere la chiusura in esame è l'integrale liquidazione dell'attivo realizzato, nonché dell'abbandono dei beni che si ritenga di dover abbandonare o non inventariare.

Sussistendo tali condizioni, il curatore può richiedere la chiusura di cui all'art. 118 n. 3 ultimo comma L. Fall. in caso di pendenza di qualsiasi procedimento giudiziario, anche di

natura esecutiva, individuale o concorsuale, recuperatoria, revocatoria o risarcitoria, salvo che l'esito favorevole del procedimento comporti l'acquisizione di un cespite, mobiliare o immobiliare, rispetto al quale si renda necessaria un'ulteriore attività liquidatoria da parte della curatela fallimentare.

Ove il fallimento versi nelle condizioni sopra indicate, il Curatore procederà nei termini di seguito indicati:

- predisposizione di una relazione di cui verrà chiesta la secretazione al giudice delegato – sul contenzioso pendente, corredata dal parere del legale designato, in ordine a tempi, presumibile esito, costi preventivabili ed ogni ulteriore utile informazione sulla persistente utilità dei detti giudizi, come pure sulla sussistenza degli ulteriori presupposti di applicabilità della norma;
- 2. in caso di positiva delibazione da parte del giudice delegato circa la sussistenza dei presupposti della chiusura, il curatore procederà al deposito di conto di gestione che dovrà esplicitamente dar conto dei seguenti punti:
  - a. previsione dei costi relativi ai giudizi pendenti, anche con riguardo ai potenziali oneri derivanti da un'eventuale soccombenza;
  - fabbisogno finanziario futuro derivante dalle residue attività successive alla definizione del contenzioso (p.e. maggior compenso del curatore in relazione all'attivo esitato dal contenzioso, oneri derivanti dall'esecuzione del riparto finale e degli ulteriori incombenti amministrativi e fiscali);
  - c. espressa riserva del curatore in ordine all'esercizio di ogni azione in sede esecutiva in caso d'inadempimento della controparte soccombente;
  - d. ammontare degli accantonamenti previsti.
- 3. Nel caso di accoglimento dell'istanza di chiusura ex art. 118 n. 3 u.c., il curatore:
  - manterrà la partita iva della procedura fallimentare;
  - terrà aperto il conto corrente già acceso;
  - non procederà a richiedere la cancellazione della società fallita dal Registro delle Imprese.

Si raccomanda che i curatori verifichino, con particolare attenzione alle procedure risalenti nel tempo, l'esistenza dei presupposti per richiedere la chiusura delle medesime ex art. 118 n. u.co. L. Fall.

Torino li 20 dicembre 2017

Il Presidente